

DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE
187/2020/R/IDR

ORIENTAMENTI
PER L'ADOZIONE DI MISURE URGENTI NEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO,
ALLA LUCE DELL'EMERGENZA DA COVID-19

Documento per la consultazione

26 maggio 2020

Premessa

Tenuto conto delle prime informazioni acquisite dall’Autorità in seguito alla richiesta avviata con deliberazione 13 aprile 2020, 125/2020/R/IDR, con il presente documento per la consultazione si illustrano le principali misure regolatorie che si intendono adottare al fine di mitigare gli effetti dell’emergenza da COVID-19 sull’equilibrio economico e finanziario delle gestioni e sulle condizioni di svolgimento delle prestazioni, garantendo la continuità dei servizi essenziali nonché creando le condizioni per il rilancio della spesa per investimenti.

*In ragione dell’urgenza di introdurre accorgimenti su taluni specifici aspetti regolatori, coerenti con l’assetto di regole complessivo e rispondenti alle effettive esigenze del sistema nella fase emergenziale e nella gestione delle fasi immediatamente successive, i soggetti interessati sono invitati a far pervenire all’Autorità le proprie osservazioni e proposte in forma scritta, compilando l’apposito modulo interattivo disponibile sul sito internet dell’Autorità o tramite posta elettronica (servizi-idrici@arera.it) entro il **10 giugno 2020**.*

Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente
Direzione Sistemi Idrici
Piazza Cavour 5 – 20121 Milano
tel. 02-65565.311/547
fax: 02-65565.222
sito internet: www.arera.it

INDICE

1	Introduzione.....	4
2	Primi esiti del monitoraggio svolto alla luce dell'emergenza da COVID-19	6
3	Misure urgenti per mitigare gli effetti dell'emergenza epidemiologica	8
	Flessibilità nei meccanismi di valutazione delle prestazioni di qualità	8
	Deroghe in tema di raccolta dei dati di misura e di determinazioni relative ai reflui industriali	11
	Adeguamento di specifici criteri per il riconoscimento dei costi efficienti	13
	Misure selettive per la sostenibilità finanziaria delle gestioni nella fase emergenziale	17

1 Introduzione

- 1.1 Nella situazione che attualmente interessa il Paese, determinata dall'insorgenza di rischi per l'incolumità pubblica e privata connessi ad agenti virali trasmissibili, l'Autorità ha avviato le necessarie valutazioni per la ricerca di soluzioni urgenti nel servizio idrico integrato, da adottare comunque in una logica di stabilità del quadro di regole sviluppato negli anni, calibrando taluni strumenti per renderne più efficace l'impiego rispetto alle criticità riscontrate.
- 1.2 Al fine di permettere al settore di preservare gli imprescindibili profili di tutela dell'utenza, le caratteristiche di eccellenza industriale, nonché di gestire con strumenti adeguati la fase emergenziale, l'Autorità con deliberazione 13 aprile 2020, 125/2020/R/IDR ha avviato una richiesta di informazioni, rivolta agli Enti di governo dell'ambito e ai gestori del servizio idrico integrato, per l'acquisizione degli elementi necessari alla definizione di misure urgenti idonee a garantire, in una logica di sistema, adeguati livelli di sicurezza della fornitura e qualità dei servizi idrici, l'equilibrio economico e finanziario del settore e le connesse condizioni di sostenibilità per i fruitori del servizio.
- 1.3 In particolare, sono state richieste informazioni (specificamente riconducibili all'emergenza COVID-19) in ordine:
- alle eventuali attività gestionali maggiormente impattate, fornendo elementi per una corretta valutazione dei possibili effetti in termini di mantenimento o miglioramento dei livelli di qualità;
 - a possibili significativi scostamenti nella domanda di servizi, nonché agli eventuali oneri aggiuntivi, anche aventi finalità sociale, ove le modalità previste dalla regolazione vigente fossero ritenute non pienamente efficaci alla loro copertura, precisandone incidenza e tipologia;
 - alle possibili criticità connesse alle attività di fatturazione, indicando elementi utili a valutarne le ricadute in termini di previsioni di incasso, nonché segnalando eventuali categorie di utenti maggiormente meritevoli di tutela.
- 1.4 Alla luce dei primi esiti del monitoraggio svolto, con il presente documento, confermando l'impianto complessivo della regolazione di settore, si sottopongono a consultazione i principali adeguamenti regolatori, che (affiancandosi alle misure già varate dall'Autorità in ordine alla disciplina dei pagamenti, per attenuare le criticità in cui potrebbero incorrere gli utenti del servizio idrico in condizioni di temporanea difficoltà economica¹) possano consentire di mitigare gli effetti dell'emergenza da

¹ Cfr. misure adottate con deliberazione 12 marzo 2020, 60/2020/R/COM (come integrata e modificata prima con le deliberazioni 2 aprile 2020, 117/2020/R/COM, e 13 aprile 2020, 124/2020/R/COM e - da ultimo - con la deliberazione 148/2020/R/COM, tenuto conto dei contributi ricevuti dai vari *stakeholder*), alla luce della necessità di garantire l'accesso universale all'acqua per il soddisfacimento dei bisogni fondamentali, connessi, tra l'altro, al

COVID-19 sull'equilibrio economico e finanziario delle gestioni e sulle condizioni di svolgimento delle prestazioni, garantendo la continuità dei servizi essenziali nonché creando le condizioni per il rilancio della spesa per investimenti.

1.5 Nel seguito viene fornita una illustrazione degli adeguamenti che l'Autorità intende adottare con riferimento a talune delle disposizioni regolatorie afferenti:

- agli obiettivi dell'attività gestionale, come individuati in attuazione della regolazione della qualità contrattuale (RQSII)² e tecnica (RQTI)³, della misura (TIMSII)⁴ e relativa alle determinazioni afferenti ai reflui industriali autorizzati allo scarico in pubblica fognatura (come richiamate nel TICSI⁵);
- agli strumenti applicabili per il conseguimento dei richiamati obiettivi, con particolare riferimento ai costi riconosciuti ai fini tariffari per il terzo periodo regolatorio (MTI-3)⁶.

1.6 Si precisa che il termine per la presentazione di osservazioni e proposte è ridotto a 15 giorni, in ragione dell'urgenza di introdurre accorgimenti su taluni specifici aspetti che risultino coerenti con l'assetto di regole complessivo e rispondenti alle effettive esigenze del sistema nella fase emergenziale e nella gestione delle fasi immediatamente successive.

1.7 L'Autorità intende adottare il provvedimento finale entro la fine del mese di giugno 2020 (anche beneficiando, per taluni aspetti applicativi, degli elementi emersi nell'ambito della fase di test degli schemi di raccolta dei dati tecnici e tariffari), procedendo contestualmente al differimento dei termini dei connessi adempimenti regolatori, in particolare prorogando alla seconda metà del mese di luglio:

- il termine di cui al punto 2 della deliberazione 46/2020/R/IDR, previsto per la conclusione della raccolta dati finalizzata alla valutazione del raggiungimento degli obiettivi di qualità tecnica per gli anni 2018 e 2019 (termine già differito dal 17 aprile 2020 al 17 giugno 2020 con deliberazione 59/2020/R/IDR);
- il termine di cui al comma 5.3 della deliberazione 580/2019/R/IDR entro il quale l'Ente di governo dell'ambito, o altro soggetto competente, è tenuto a trasmettere il pertinente schema regolatorio recante la predisposizione tariffaria del servizio

rispetto delle misure igienico-sanitarie previste dalle autorità competenti in relazione alla predetta situazione emergenziale.

² Cfr. deliberazione 23 dicembre 2015, 655/2015/R/IDR, e il relativo Allegato A (RQSII), recante "Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono", come successivamente modificato e integrato dalla deliberazione 27 dicembre 2019, 547/2019/R/IDR.

³ Cfr. deliberazione 27 dicembre 2017, 917/2017/R/IDR, e il relativo Allegato A (RQTI), recante "Regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono".

⁴ Cfr. deliberazione 5 maggio 2016, 218/2016/R/IDR, e il relativo Allegato A (TIMSII), recante "Regolazione del servizio di misura nell'ambito del servizio idrico integrato a livello nazionale".

⁵ Cfr. deliberazione 28 settembre 2017, 665/2017/R/IDR, e il relativo Allegato A (TICSI), recante "Testo integrato corrispettivi servizi idrici".

⁶ Cfr. deliberazione 27 dicembre 2019, 580/2019/R/IDR, e il relativo Allegato A, recante "Metodo tariffario idrico 2020-2023 – MTI-3. Schemi regolatori".

idrico integrato per il terzo periodo regolatorio 2020-2023 in osservanza del MTI-3 (termine originariamente fissato al 30 aprile 2020 e già prorogato al 30 giugno 2020 con deliberazione 59/2020/R/IDR).

Spunti per la consultazione

Q1. *Si condividono le tempistiche prospettate per l'implementazione delle misure regolatorie che l'Autorità intende adottare a fronte dell'emergenza da COVID-19? Motivare la risposta.*

2 Primi esiti del monitoraggio svolto alla luce dell'emergenza da COVID-19

2.1 In risposta alla citata richiesta di informazioni di cui alla deliberazione 125/2020/R/IDR, sono stati presentati contributi da parte di numerosi gestori del servizio e loro associazioni, nonché di Enti di governo dell'ambito e loro associazione, i quali - pur precisando come l'evoluzione dell'emergenza sanitaria ancora in corso non consenta di tracciare un quadro dettagliato degli effetti e della relativa entità - hanno evidenziato le difficoltà emergenti e fornito all'Autorità primi utili elementi per calibrare la valutazione di soluzioni urgenti.

2.2 Nello specifico, sono stati rappresentati:

- l'impegno profuso dai gestori a garanzia della continuità e della disponibilità dei servizi in condizioni di sicurezza (con attenzione speciale per strutture sanitarie, assistenziali e di supporto logistico a protezione civile e servizi di pubblica utilità), al contempo segnalando:
 - la temporanea sospensione delle attività maggiormente esposte al rischio di contagio, in *primis* la raccolta delle misure di utenza (con difficoltà che si protrarranno anche nella rilevazione dei consumi in caso di misuratori non accessibili o parzialmente accessibili) e la gestione degli sportelli fisici, avendo comunque potenziato il canale *online* e telefonico per l'erogazione dei vari servizi di qualità contrattuale;
 - relativamente a talune delle attività necessarie al raggiungimento degli obiettivi di qualità tecnica, l'interruzione dell'attività di ricerca perdite e il rallentamento dei cantieri per l'ammodernamento della rete, l'allungamento dei tempi di riscontro nell'ambito del processo di analisi della potabilità dell'acqua (compromettendo l'efficacia degli interventi correttivi), il rallentamento delle attività di adeguamento e di controllo degli scaricatori di piena, le possibili riduzioni del numero di conferimenti dei fanghi da depurazione presso i destinatari contrattualizzati per criticità operative e gestionali (con conseguente deviazione della destinazione dei fanghi presso le discariche), il rallentamento dei lavori volti al miglioramento dei depuratori;

- sospensioni o ritardi nella realizzazione degli investimenti programmati (per l'interruzione delle attività di cantiere a partire dal mese di marzo, disposta con i provvedimenti urgenti varati dal Governo e dalle autorità competenti, nonché a causa della minore disponibilità di personale operativo, delle difficoltà di approvvigionamento di materiali e mezzi, dei ritardi nella concessione di permessi e autorizzazioni), accompagnati anche dall'emergere di nuove necessità di investimento per fronteggiare determinati aspetti connessi con l'emergenza sanitaria e con le relative misure di contenimento;
- l'opportunità di riconsiderare i criteri per il computo degli oneri finanziari riferiti alle immobilizzazioni in corso, tenuto conto della riferita difficoltà nella operatività dei cantieri e conseguentemente nella conclusione degli interventi avviati;
- in ordine alla domanda dei servizi, una contrazione stimata dei consumi delle utenze non domestiche (categorie artigianali e industriali) e un aumento atteso dei consumi delle utenze domestiche, con l'effetto complessivo di una riduzione attesa del fatturato rispetto allo scorso anno, comunque sottolineando come, anche considerando la riferita sospensione delle attività di lettura, non siano ancora disponibili i dati aggiornati sulla variazione dei consumi per effetto dell'emergenza COVID-19;
- relativamente ai costi specificamente riconducibili alla citata emergenza:
 - i maggiori oneri sostenuti dagli operatori per fare in modo che il proprio personale, per lo svolgimento di attività inderogabili, potesse operare in sicurezza, precisando che detti costi sono connessi: *i)* all'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di attrezzature per consentire l'accesso di personale e/o utenti, all'adozione di nuove procedure e attività organizzative, alla sanificazione dei locali; *ii)* all'acquisto di apparecchiature informatiche destinate al telelavoro e agli oneri di connessione; *iii)* alla messa in sicurezza dei cantieri e alla sicurezza dei fornitori in genere; *iv)* al ricorso a procedure o forniture *ad hoc*, nei casi di attività di taluni fornitori bloccate dalle misure di contenimento;
 - l'atteso incremento dei costi di gestione derivante dalla circostanza che la contrazione registrata nella realizzazione degli investimenti non consentirà le ordinarie capitalizzazioni dei costi del personale;
 - un moderato calo degli oneri legato alla riduzione del prezzo dell'energia elettrica, delle spese di gestione delle sedi e di alcune voci di costo di personale (quali formazione, buoni pasto, ecc.);
- il ricorso ad ammortizzatori sociali da parte di alcuni gestori, che hanno attivato trattamenti di cassa integrazione ordinaria (CIGO) e/o il Fondo d'Integrazione Salariale (FIS);
- la circostanza che, in molti casi, le rilevazioni degli incassi riferite al primo mese di emergenza sanitaria non hanno evidenziato significativi peggioramenti circa i

livelli di insoluto rispetto ai trend passati, pur evidenziando impatti negativi attesi nel medio-lungo periodo (derivanti dalle riferite variazioni nella composizione della domanda, come anche da cambiamenti nella effettiva capacità da parte degli utenti di far fronte ai pagamenti delle bollette), sia a livello di capitale circolante, sia a livello di insoluto misurato dall'*unpaid ratio* a 24 mesi;

- l'opportunità, segnalata in particolare dagli Enti di governo dell'ambito, di ampliare la platea degli utenti che potrebbero avere necessità di ricorso a misure di sostegno (ricomprendendovi anche soggetti non ricadenti, fino a questo momento, nelle categorie beneficiarie di bonus idrico, sociale e/o integrativo), nonché di promuovere il ricorso a forme di rateizzazione per l'utenza che ne faccia richiesta, anche se non ancora divenuta morosa;
- l'opportunità che le misure straordinarie a tutela dell'utenza abbiano estensione limitata nel tempo, contemperando l'esigenza di salvaguardare le utenze particolarmente impattate in termini economici dall'emergenza in corso, con quella di assicurare agli operatori risorse necessarie alla relativa sostenibilità finanziaria a garanzia della continuità del servizio prestato.

Spunti per la consultazione

Q2. *Si ritengono esaustive, seppure nella loro schematicità, le considerazioni riportate in ordine alle difficoltà riscontrate nella prima fase di gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19? Motivare la risposta.*

3 Misure urgenti per mitigare gli effetti dell'emergenza epidemiologica

3.1 Nella declinazione di una azione straordinaria di completamento e integrazione della regolazione vigente (a garanzia della continuità del servizio idrico integrato e della tutela degli utenti finali), l'Autorità intende in primo luogo confermare la regolazione per schemi - la cui introduzione, a partire dal 2014, ha permesso di declinare le disposizioni applicabili alla luce delle caratteristiche dei contesti considerati, in ragione dell'effettivo fabbisogno di investimenti e delle esigenze di modifica del perimetro gestionale – comunque tenendo conto, nell'attuale fase emergenziale, sia dell'incertezza che incide sul consolidamento degli obiettivi di qualità contrattuale e tecnica, sia delle emergenti criticità finanziarie delle gestioni e degli altri rilevanti effetti gestionali connessi alle iniziative assunte per contrastare il diffondersi del virus, comunque creando le condizioni per una ripresa degli investimenti infrastrutturali nel settore idrico.

Flessibilità nei meccanismi di valutazione delle prestazioni di qualità

3.2 L'Autorità – tenuto conto delle misure di contenimento adottate per il contrasto dell'emergenza epidemiologica e delle possibili conseguenti forme di discontinuità riscontrabili nel progressivo miglioramento delle *performance* gestionali – intende

prevedere che gli obiettivi di qualità, riferiti al 2020 e al 2021, siano valutati cumulativamente su base biennale (in luogo della valutazione annuale ordinariamente prevista dall'Allegato A alla deliberazione 655/2015/R/IDR e dall'Allegato A alla deliberazione 917/2017/R/IDR), in tal modo favorendo comunque, su un arco temporale più lungo, il miglioramento dei livelli di qualità, nonché il recupero degli eventuali investimenti che - per ragioni riconducibili all'emergenza COVID-19 - non sia stato possibile realizzare.

Definizione e valutazione degli obiettivi di qualità contrattuale

- 3.3 L'Autorità è orientata a prevedere che per ciascuna gestione, in deroga a quanto previsto dai commi 93.1 e 93.3 dell'Allegato A alla deliberazione 655/2015/R/IDR (come richiamati nel *Box I*), gli obiettivi di qualità contrattuale di mantenimento/miglioramento per gli anni 2020 e 2021 siano individuati sulla base dei dati relativi agli indicatori semplici registrati nel 2018, procedendo a:
- a) identificare il livello di partenza e la relativa classe di appartenenza ai fini della determinazione dell'obiettivo per l'annualità 2020;
 - b) assumere il perseguimento dell'obiettivo per l'annualità 2020, di cui alla precedente lett. a), ai fini dell'individuazione della classe di appartenenza e del corrispondente obiettivo per l'annualità 2021.
- 3.4 Come sopra anticipato, in deroga a quanto previsto dai commi 91.2 e 95.1 dell'Allegato A alla deliberazione 655/2015/R/IDR, gli obiettivi di qualità contrattuale relativi al 2020 e al 2021, saranno valutati cumulativamente su base biennale e, conseguentemente, ai fini dell'applicazione dei fattori premiali (di penalizzazione) nell'anno 2022 con riferimento alle annualità 2020 e 2021, costituirà elemento di valutazione il livello raggiunto cumulativamente al termine dell'anno 2021, per ciascuno dei macro-indicatori MC1 - "Avvio e cessazione del rapporto contrattuale" e MC2 - "Gestione del rapporto contrattuale e accessibilità al servizio".

Box 1 – Meccanismo incentivante della regolazione della qualità contrattuale

Con deliberazione 547/2019/R/IDR, l’Autorità ha integrato la disciplina in materia di regolazione della qualità contrattuale, RQSII, di cui alla deliberazione 655/2015/R/IDR, introducendo, tra l’altro, dal 1° gennaio 2020, un meccanismo incentivante di premi/penalità (da attribuire in ragione delle *performance* delle singole gestioni) da valutare con riferimento a due macro-indicatori:

- MC1 - “Avvio e cessazione del rapporto contrattuale” (composto dagli indicatori semplici afferenti alle prestazioni relative ai preventivi, all’esecuzione di allacciamenti e lavori, all’attivazione e disattivazione della fornitura);

- MC2 - “Gestione del rapporto contrattuale e accessibilità al servizio” (composto dagli indicatori semplici afferenti alle prestazioni relative agli appuntamenti, alla fatturazione, alle verifiche dei misuratori e del livello di pressione, alle risposte a richieste scritte, nonché alla gestione dei punti di contatto con l’utenza).

L’Autorità ha previsto che per ogni macro-indicatore, con riferimento a ciascuna gestione:

- siano individuati gli obiettivi annuali, divisi in due categorie, di mantenimento e di miglioramento, questi ultimi ripartiti in classi, con valori differenziati in base alle *performance* registrate nell’anno precedente, che - per ciascuna annualità - costituisce il livello di partenza (comma 93.1 della RQSII);

- con esclusivo riferimento al primo anno di valutazione delle *performance* (2020), il livello di partenza sia definito sulla base dei dati relativi agli indicatori semplici registrati nel 2018 (comma 93.3 della RQSII);

- i premi e le penalità siano quantificati a partire dal 2022 sulla base delle *performance* realizzate in ciascuno dei due anni precedenti (comma 91.2 della RQSII), precisando, al successivo comma 95.1 che “*ai fini dell’applicazione dei fattori premiali (di penalizzazione) nell’anno (a+2), costituiscono elementi di valutazione il livello negli anni a e (a+1) dei macro-indicatori MC1 e MC2*”.

Spunti per la consultazione

Q3. *Si condivide l’orientamento prospettato in ordine al primo biennio di applicazione del meccanismo di valutazione delle performance di qualità contrattuale? Motivare la risposta.*

Valutazione degli obiettivi di qualità tecnica

3.5 Analogamente a quanto prospettato con riferimento agli obiettivi di qualità contrattuale, l’Autorità è altresì orientata a prevedere che - in deroga a quanto disposto dai commi 2.5, 25.2 e 27.1 dell’Allegato A alla deliberazione 917/2017/R/IDR (riportati nel *Box 2*) - gli obiettivi di qualità tecnica relativi al 2020 e al 2021, stabiliti ai sensi dell’articolo 4 della citata deliberazione, siano valutati cumulativamente su base biennale. Conseguentemente, ai fini dell’applicazione dei fattori premiali (di penalizzazione) nell’anno 2022 con riferimento alle annualità 2020 e 2021, costituirà elemento di valutazione il livello raggiunto cumulativamente al termine dell’anno 2021, per ciascuno dei macro-indicatori M1 - “Perdite idriche”, M2 - “Interruzioni del servizio”, M3 - “Qualità dell’acqua erogata”, M4 - “Adeguatezza del sistema fognario”, M5 - “Smaltimento fanghi in discarica” e M6 - “Qualità dell’acqua depurata”.

Box 2 – Meccanismo incentivante della regolazione della qualità tecnica

Con la deliberazione 917/2017/R/IDR l’Autorità ha definito la regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato, RQTI, che trova applicazione dal 1° gennaio 2018 e individua indicatori ripartiti nelle seguenti categorie:

- standard specifici (tesi a salvaguardare la continuità del servizio di acquedotto), che identificano i parametri di *performance* da garantire nelle prestazioni erogate al singolo utente, e il cui mancato rispetto, di norma, prevede l’applicazione di indennizzi;
- standard generali, ripartiti in macro-indicatori (M1 - “Perdite idriche”, M2 - “Interruzioni del servizio”, M3 - “Qualità dell’acqua erogata”, M4 - “Adeguatezza del sistema fognario”, M5 - “Smaltimento fanghi in discarica” e M6 - “Qualità dell’acqua depurata”) e in indicatori semplici, che descrivono le condizioni tecniche di erogazione del servizio, a cui è associato un meccanismo incentivante con premi e penalità;
- prerequisiti, che rappresentano le condizioni necessarie all’ammissione al meccanismo incentivante associato agli standard generali.

Con il medesimo provvedimento l’Autorità ha individuato, per ciascuno dei citati macro-indicatori, obiettivi annuali di mantenimento e miglioramento (questi ultimi ripartiti in classi, con valori differenziati in base alle condizioni di partenza riscontrate) e ha disposto, all’articolo 4 della deliberazione 917/2017/R/IDR, che *“a partire dall’anno 2019, gli obiettivi di qualità tecnica [siano] stabiliti sulla base del valore registrato nell’annualità precedente o, laddove non disponibile al momento della definizione della programmazione degli interventi, sulla base del valore previsto o di quello assunto e validato con riferimento all’annualità più recente”*, prevedendo anche che i medesimi obiettivi siano recepiti in sede di aggiornamento dello specifico schema regolatorio (composto da programma degli interventi, PdI, piano economico finanziario, PEF, e convenzione di gestione coerentemente redatti).

Peraltro, l’Autorità ha previsto che:

- *“le performance di qualità tecnica [siano] valutate, in relazione a ciascun anno a, per ogni gestore che opera nell’ATO”* (comma 2.5 dell’Allegato A alla deliberazione 917/2017/R/IDR), precisando, al successivo comma 25.2, che i premi e le penalità di qualità tecnica sottesi al meccanismo incentivante sono *“quantificati a partire dal 2020, sulla base delle performance realizzate in ciascuno dei due anni precedenti”* e , al comma 27.1, che *“ai fini dell’applicazione dei fattori premiali (di penalizzazione) nell’anno (a+2), costituiscono elementi di valutazione il livello negli anni a e (a+1) dei macro-indicatori”*;
- per il primo biennio di attivazione della nuova disciplina, l’applicazione di penali comporta l’obbligo di accantonamento del corrispondente ammontare, nell’annualità 2020, specificando che tale ammontare dovrà essere utilizzato *“per il conseguimento degli obiettivi stabiliti”*.

Spunti per la consultazione

Q4. *Si condivide l’orientamento prospettato in ordine al meccanismo di valutazione delle performance di qualità tecnica per il biennio 2020-2021? Motivare la risposta.*

Deroghe in tema di raccolta dei dati di misura e di determinazioni relative ai reflui industriali

3.6 L’Autorità intende introdurre specifiche deroghe, limitate all’annualità 2020, in ordine agli obblighi di acquisizione dei dati di misura (di cui all’Allegato A alla deliberazione 218/2016/R/IDR) e alle determinazioni relative ai reflui industriali autorizzati allo scarico in pubblica fognatura (ai sensi dall’Allegato A alla deliberazione 665/2017/R/IDR) – relativamente agli aspetti richiamati nel *Box 3* – in particolare prevedendo che:

- a) per l’anno 2020, in deroga a quanto previsto dal comma 7.1 dell’Allegato A alla deliberazione 218/2016/R/IDR, il gestore sia tenuto a effettuare almeno un

tentativo di raccolta della misura presso gli utenti finali, a prescindere dai relativi consumi medi annui e che per la medesima annualità non si applichino le disposizioni di cui al comma 7.2 e al comma 7.3, lett. i);

- b) per l'anno 2020, in deroga a quanto previsto dal comma 8.5 dell'Allegato A alla deliberazione 218/2016/R/IDR, la misura comunicata con l'autolettura e validata dal gestore (equiparata a un dato di misura ottenuto in base a raccolta da parte del personale incaricato dal gestore medesimo) assolve l'obbligo del tentativo di raccolta di cui al precedente alinea;
- c) per l'anno 2021, in deroga a quanto previsto dal comma 10.2 dell'Allegato A alla deliberazione 218/2016/R/IDR, il coefficiente C_a sia posto convenzionalmente pari al valore determinato nell'anno 2019;
- d) per l'anno 2020, in deroga a quanto previsto dal comma 27.4 dell'Allegato A alla deliberazione 665/2017/R/IDR, il gestore sia tenuto ad effettuare almeno un tentativo di raccolta dei dati di volume scaricato - sia rilevati con apposito misuratore allo scarico, sia determinati sulla base dei valori prelevati dall'acquedotto - a prescindere dai volumi annui di refluo risultanti dalla fatturazione emessa riferita al più recente anno solare;
- e) per l'anno 2020, in deroga a quanto previsto dal comma 28.3 dell'Allegato A alla deliberazione 665/2017/R/IDR, il gestore sia tenuto ad effettuare almeno una determinazione analitica sui reflui industriali al fine di individuare le concentrazioni degli inquinanti principali e specifici da utilizzare nella formula tariffaria, a prescindere dai volumi scaricati, ferma restando la previsione di un numero minimo di determinazioni analitiche dei reflui industriali con assenza di sostanze pericolose pari a zero nei casi di volume scaricato non superiore a 15 mc/gg e non superiore a 3.000 mc/anno.

3.7 Il ricorso alle deroghe sopra richiamate dovrà comunque tener conto delle necessarie verifiche da effettuare secondo le raccomandazioni dell'Istituto Superiore di Sanità per la prevenzione della diffusione del virus COVID-19.

Box 3 – Elementi sulla misura e sulle determinazioni relative ai reflui industriali

Con l'Allegato A alla deliberazione 218/2016/R/IDR (TIMSII) l'Autorità ha tra l'altro introdotto:

- specifici obblighi di raccolta del dato di misura, disponendo (al comma 7.1) che il gestore sia tenuto a effettuare almeno 2 tentativi di raccolta della misura all'anno per gli utenti finali con consumi medi annui fino a 3.000 mc e almeno 3 tentativi di raccolta l'anno per gli utenti finali con consumi medi annui superiori a 3.000 mc, nel rispetto delle distanze temporali minime tra tentativi di raccolta della misura consecutivi definite al comma 7.2, e prevedendo, con riferimento ai punti di consegna dotati di misuratore non accessibile o parzialmente accessibile, un ulteriore tentativo di raccolta della misura secondo quanto precisato al comma 7.3, lett. i) (obbligo, quest'ultimo, da intendersi assolto nei casi espressamente enucleati al comma 26.3 dell'Allegato A alla deliberazione 665/2017/R/IDR);

- una disciplina della procedura di autolettura dei misuratori, contestualmente chiarendo, al comma 8.5, che *“la misura comunicata con l'autolettura che è risultata validata [dal gestore] è equiparata a un dato di misura ottenuto in base a raccolta da parte del personale incaricato dal gestore, ma non assolve gli obblighi dei tentativi di raccolta di cui al comma 7.1”*;

- disposizioni in ordine ai criteri di stima dei consumi in caso di indisponibilità per un utente finale dei dati di misura ottenuti in base a raccolta da parte del personale incaricato dal gestore o da autoletture, prevedendo (comma 10.2) di ancorare tali stime al consumo medio annuo (*Ca*), determinato per ciascun utente finale ogni anno a valere per l'anno successivo, al fine di evitare comportamenti opportunistici e trattamenti differenziati tra diverse tipologie di utenza;

Nell'Allegato A alla deliberazione 665/2017/R/IDR (TICSI), con riferimento ai reflui industriali autorizzati allo scarico in pubblica fognatura, sono stati disciplinati:

- al comma 27.4, i tentativi minimi di raccolta dei dati di volume scaricato, con obblighi differenziati sulla base dei volumi annui di refluo (in analogia a quanto previsto dal TIMSII per la raccolta dei dati di misura d'utenza), comunque prevedendo - al successivo comma 27.5 - che il raggiungimento del numero minimo di tentativi di raccolta delle misure possa essere conseguito anche mediante telelettura o mediante autolettura da parte dell'utente industriale, previa validazione da parte del gestore ai fini del suo utilizzo per scopi gestionali e di fatturazione;

- al comma 28.3, il numero minimo annuale di determinazioni analitiche sui reflui industriali che il gestore è tenuto ad effettuare al fine di individuare le concentrazioni degli inquinanti principali e specifici da utilizzare ai fini della determinazione della relativa tariffa.

Spunti per la consultazione

Q5. *Si ritengono condivisibili le deroghe prospettate in ordine all'acquisizione dei dati di misura e alle determinazioni relative ai reflui industriali autorizzati allo scarico in pubblica fognatura? Motivare la risposta.*

Adeguamento di specifici criteri per il riconoscimento dei costi efficienti

Costi delle immobilizzazioni

3.8 Per il periodo regolatorio 2020 -2023, l'Autorità ha adottato una metodologia tariffaria, MTI-3 di cui all'Allegato A alla deliberazione 580/2019/R/IDR, tra l'altro rafforzando le misure tese a favorire la spesa per investimenti finalizzata al miglioramento della qualità del servizio prestato e prevedendo, per quanto di interesse in questa sede:

- che la selezione del set di regole applicabili a ciascuna gestione, nell'ambito della matrice di schemi regolatori, avvenga in particolare in ragione del fabbisogno di investimenti – che, dal 2020, ricomprende gli investimenti che il gestore prevede

di realizzare con contributi a fondo perduto già stanziati ed effettivamente disponibili – in rapporto al valore delle infrastrutture esistenti;

- specifiche forme di monitoraggio e controllo in particolare in ordine *i*) alla effettiva realizzazione degli investimenti programmati (introducendo specifiche penalità in caso di sotto-investimento, con obbligo di accantonamento delle penali, per il mancato rispetto della pianificazione, ad uno specifico fondo, vincolato al finanziamento della spesa per investimenti); *ii*) al rispetto del vincolo di destinazione esclusiva della componente *FoNI* a nuovi investimenti ritenuti prioritari, anche precisando le modalità di recupero della quota della componente *FoNI* che dovesse risultare, *ex post*, non investita;
- adeguati segnali al contenimento dei livelli di stock delle immobilizzazioni in corso (*LIC*) riconosciute al gestore, procedendo – per le immobilizzazioni diverse dalle opere strategiche (che richiedano tempi maggiori per il loro completamento in ragione della relativa complessità tecnica) – ad escludere dal riconoscimento in tariffa i *LIC* con saldi che risultino invariati da più di 4 anni e, al comma 11.5 dell’MTI-3, a rimodulare il tasso da applicare alle immobilizzazioni in corso, applicando un saggio più basso di quello previsto per le immobilizzazioni entrate in esercizio e decrescente nel tempo.

3.9 Al fine di sostenere il recupero dei ritardi per l’emergenza da COVID-19 registrati nel completamento degli interventi infrastrutturali già avviati, l’Autorità intende adeguare la disposizione di cui al richiamato comma 11.5 dell’MTI-3, prevedendo che il riconoscimento in tariffa delle immobilizzazioni in corso LIC_{ord}^a relative ad opere non strategiche avvenga:

- a) per ciascun anno $a = \{2020, 2021\}$ sulla base di un saggio reale S_{LIC}^a pari al tasso $(K_m + \alpha)$ applicabile alle immobilizzazioni in corso riferite ad opere strategiche, come definite al comma 1.1 del MTI-3;
- b) per ciascun anno $a = \{2022, 2023\}$ sulla base di un saggio reale S_{LIC}^a pari al rendimento di riferimento delle immobilizzazioni comprensive del *Debt Risk Premium*, K_d^{real} uguale al 2,77%.

Spunti per la consultazione

Q6. *Si ritiene condivisibile l’adeguamento al MTI-3 prospettato in ordine al trattamento degli oneri finanziari riferiti alle immobilizzazioni in corso LIC_{ord}^a ? Motivare la risposta.*

Costi operativi

3.10 Al fine di rafforzare le misure di promozione dell’efficienza gestionale, l’Autorità - con riferimento ai costi operativi endogeni di cui all’articolo 17 del MTI-3 - ha introdotto (a partire dalla componente di costo $Opex_{end}^{2018}$, calcolata ai fini della determinazione tariffaria 2018) regole di computo differenziate in ragione: *i*) della classe in cui il gestore si posiziona in considerazione del pertinente livello *pro capite* del costo operativo totale sostenuto; *ii*) del cluster in cui ricade l’operatore, tenuto conto del relativo costo

operativo stimato, calcolato applicando il modello statistico elaborato dall’Autorità, sulla base dei dati riferiti all’annualità 2016, individuando in tal modo un percorso graduale di recupero di efficienza nel tempo, crescente in base alla distanza del costo operativo *pro capite* sostenuto da ciascuna gestione rispetto al valore soglia del cluster in cui il medesimo gestore è collocato.

3.11 Il vigente metodo tariffario prevede, peraltro, la facoltà dell’Ente di governo dell’ambito di valorizzare (motivandone adeguatamente i presupposti) una componente afferente ai costi operativi connessi a specifiche finalità $Opex_{tel}^a$ (aggiuntivi rispetto agli oneri valorizzati nell’ambito dei costi operativi endogeni $Opex_{end}^a$ e dei costi operativi aggiornabili $Opex_{al}^a$), che, tra gli altri, ricomprende:

- i costi per gli adeguamenti agli standard di qualità tecnica e di qualità contrattuale (valorizzati nei limiti delle pertinenti componenti di costo eventualmente individuate ai fini della determinazione tariffaria 2019 o, se inferiori, nei limiti degli oneri effettivamente rendicontati con riferimento alla medesima annualità);
- previa presentazione di motivata istanza, e ove ne ricorrano le condizioni, gli oneri aggiuntivi relativi ad aspetti riconducibili all’adeguamento ai nuovi obiettivi di qualità contrattuale di cui alla deliberazione 547/2019/R/IDR;
- in un’ottica di sostenibilità della tariffa applicata all’utenza, gli oneri con finalità sociale (Op_{social}^a , di cui al comma 18.10 dell’MTI-3) legati anche al mantenimento o all’introduzione di agevolazioni ulteriori rispetto a quelle minime previste dalla regolazione (bonus idrico integrativo), contestualmente disponendo il recupero (al comma 27.1, lett. k), dell’MTI-3) dello scostamento tra la quantificazione della citata componente e l’importo effettivamente impiegato per l’erogazione del bonus idrico integrativo agli aventi diritto nei due anni precedenti.

3.12 In considerazione dell’emergenza non ancora conclusa, l’Autorità - fermo restando il meccanismo introdotto con l’MTI-3 per la promozione dell’efficienza gestionale – intende integrare la vigente metodologia tariffaria in particolare prevedendo che, in via straordinaria e ai fini del riconoscimento tariffario dei costi operativi limitatamente all’anno $a = \{2020\}$, la voce “costi operativi associati a specifiche finalità”, $Opex_{tel}^a$, di cui all’articolo 18 del MTI-3, possa ricomprendere una componente di natura previsionale Op_{COVID}^a (con scostamenti recuperabili tra le componenti a conguaglio) quantificata in ragione:

- a) degli oneri aggiuntivi connessi all’emergenza che, non trovando copertura nelle altre componenti di costo, l’Ente di governo dell’ambito ha la facoltà di valorizzare sulla base di dati oggettivi e verificabili;
- b) dei minori costi operativi (rispetto a quelli astrattamente ammissibili, per la menzionata annualità 2020, in applicazione del comma 17.1 ai fini della determinazione dei costi operativi endogeni $Opex_{end}^a$) conseguenti anche alle iniziative adottate per il contrasto alla diffusione del virus, come quantificati dal

competente Ente di governo dell'ambito al fine di evitare effetti di *double counting*. L'Autorità è orientata a prevedere che per la finalità di cui al precedente periodo il citato Ente di governo dell'ambito quantifichi, in particolare, i minori oneri connessi all'attivazione dei trattamenti di cassa integrazione ordinaria (CIGO) e/o il Fondo d'Integrazione Salariale (FIS) ad eccezione che per la parte riferita ad un eventuale incremento dei costi del personale commisurato a quelli che si prevedeva di capitalizzare.

- 3.13 Conseguentemente, ai fini del computo della componente di conguaglio Rc_{ALTRO}^a , di cui all'articolo 27 dell'MTI-3, verrà considerato nell'anno $a = \{2022\}$ anche il recupero dello scostamento tra la quantificazione della voce Op_{COVID}^a relativa al 2020 e gli oneri effettivamente sostenuti dal gestore nella medesima annualità in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Spunti per la consultazione

- Q7.** *Al fine di tener conto degli effetti conseguenti alla diffusione del virus, si ritiene efficace la prospettata integrazione del MTI-3 con riferimento alla componente di natura previsionale, OP_{COVID}^a ? Motivare la risposta.*

- 3.14 L'Autorità intende altresì apportare i dovuti adeguamenti all'MTI-3 prevedendo la facoltà per gli Enti di governo dell'ambito - in considerazione dei riflessi dell'emergenza riscontrati sui territori di competenza e, in particolare, sugli utenti in condizioni di vulnerabilità economica - di destinare, per ciascuno degli anni $a = \{2020, 2021\}$, ad agevolazioni ulteriori (destinabili a soggetti maggiormente colpiti dagli effetti dell'emergenza), rispetto a quelle minime previste dalla regolazione, l'eventuale scostamento tra la quantificazione della componente Op_{Social} relativa agli anni 2018 e 2019 e l'importo effettivamente impiegato nelle medesime annualità per l'erogazione del bonus idrico integrativo agli aventi diritto.

Spunti per la consultazione

- Q8.** *Si condivide la facoltà per gli Enti di governo dell'ambito, prospettata per gli anni 2020 e 2021, di destinare ad agevolazioni ulteriori (destinabili a soggetti maggiormente colpiti dagli effetti dell'emergenza), l'eventuale eccedenza di risorse rispetto a quelle utilizzate nel biennio 2018 e 2019 per l'erogazione del bonus idrico integrativo agli aventi diritto? Motivare la risposta.*

Componenti a conguaglio

- 3.15 L’Autorità, nell’ambito dei criteri per il riconoscimento dei costi per il terzo periodo regolatorio, è orientata a introdurre - con la finalità di contenere le tariffe applicate alla generalità dell’utenza nel 2020 e, al contempo, di garantire il recupero dei costi efficienti di esercizio e di investimento per la gestione del servizio – la facoltà per gli Enti di governo dell’ambito, con procedura partecipata dal gestore interessato, di rinviare ad annualità successive al 2020 il recupero della quota parte degli oneri ammissibili a riconoscimento tariffario nel 2020 ($Rc_{appr2020,COVID}$) relativa a eventuali incrementi del moltiplicatore tariffario ϑ per la medesima annualità, comunque nel rispetto dei previsti limiti di prezzo⁷. Contestualmente, ai fini del computo della componente a conguaglio Rc_{ALTRA}^a di cui al comma 27.1 del MTI-3, per ciascuno degli anni $a = \{2021, 2022, 2023\}$ verrà prevista una componente $Rc_{appr2020,COVID}^a$, a recupero della quota parte degli oneri ammissibili a riconoscimento tariffario nel 2020 da riportare alle annualità successive al 2020 e comunque non oltre il 2023, ultima annualità del terzo periodo regolatorio.

Spunti per la consultazione

- Q9.** *Si condivide l’esplicitazione della possibilità di recuperare, a partire dal 2021, la quota parte degli oneri ammissibili a riconoscimento tariffario nel 2020 relativa a eventuali incrementi del moltiplicatore tariffario ϑ per la medesima annualità? Motivare la risposta.*
- Q10.** *Quali ulteriori misure si ritiene di poter suggerire ai fini di un contenimento delle tariffe per l’annualità in corso, assicurando, al contempo, il recupero dei costi efficienti per la gestione del servizio?*

Misure selettive per la sostenibilità finanziaria delle gestioni nella fase emergenziale

- 3.16 Nell’ambito delle misure per la sostenibilità finanziaria efficiente delle gestioni, con l’MTI-3 – in continuità con l’impostazione adottata nei precedenti periodi regolatori – l’Autorità ha definito un meccanismo di riconoscimento parametrico dei costi di morosità (di cui all’articolo 28), incentivando l’adozione di misure per una gestione efficiente del credito e la riduzione dei divari rinvenuti sul territorio nazionale, individuando (sulla base dei dati comunicati all’Autorità medesima) un valore massimo del costo di morosità ammissibile in tariffa, in misura pari a quello derivante dall’applicazione delle seguenti percentuali al fatturato dell’anno ($a - 2$): *i*) 2,0% per *i*

⁷ La deliberazione 580/2019/R/IDR prevede che:

- il moltiplicatore tariffario ϑ di ciascun anno a del terzo periodo regolatorio sia definito in base al rapporto tra i costi riconosciuti e la valorizzazione, in termini di tariffe rilevate all’anno 2019, dei volumi relativi all’anno ($a-2$), tenendo conto degli eventuali effetti delle altre attività idriche;
- per ciascun anno a , sia individuato il limite massimo alla variazione annuale del moltiplicatore tariffario ϑ , tenendo conto del tasso di inflazione atteso, di un fattore K quale limite di prezzo, di un fattore di ripartizione o *sharing* (X), di parametri che differenziano l’incidenza dei predetti fattori, nell’ambito dei diversi schemi della matrice di schemi regolatori descritta all’articolo 5 dell’MTI-3.

- gestori siti nelle regioni del Nord; *ii*) 3,0% per i gestori siti nelle regioni del Centro; *iii*) 7,1% per i gestori siti nelle regioni del Sud e Isole.
- 3.17 Ad integrazione della citata disposizione, l’Autorità intende prevedere che, per l’anno $a = \{2020\}$, qualora l’Ente di governo dell’ambito riscontri la necessità di sostegno finanziario per la pertinente gestione a fronte delle misure di mitigazione dell’emergenza da COVID-19 in favore degli utenti del servizio idrico integrato, il medesimo soggetto competente abbia la facoltà di riconoscere una componente, CO_{dil}^a , a compensazione degli effetti delle dilazioni di pagamento eventualmente concesse ovvero della mancata attivazione immediata di procedure per il recupero dei relativi crediti, quantificata applicando, al massimo, le seguenti percentuali al fatturato dell’anno $(a - 2)$:
- a) 0,3% qualora il gestore si collochi negli *Schemi I, II o III* della matrice di schemi regolatori di cui all’articolo 5 dell’MTI-3 (schemi selezionati in ragione di un contenuto fabbisogno di investimenti nel quadriennio 2020-2023 rispetto alle infrastrutture esistenti);
 - b) 0,6% qualora il gestore si collochi negli *Schemi IV, V o VI* della matrice di schemi regolatori di cui all’articolo 5 dell’MTI-3 (schemi selezionati in ragione di una elevata quantificazione degli investimenti programmati nel quadriennio 2020-2023 rispetto alle infrastrutture esistenti).
- 3.18 L’Autorità si riserva di prevedere, in sede di definizione dei criteri per l’aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie, l’eventuale facoltà dell’Ente di governo dell’ambito di quantificare, per ciascun anno $a = \{2022, 2023\}$, il costo di morosità massimo ammissibile, CO_{mor}^a , applicando al fatturato dell’anno $(a - 2)$ le percentuali di cui al richiamato articolo 28 dell’MTI-3 maggiorate di una quota che tenga conto delle possibili difficoltà che nel medio periodo verranno riscontrate dalle gestioni per il recupero dei relativi crediti.

Spunti per la consultazione

Q11. *Si ritengono efficaci le misure prospettate, tese al sostegno finanziario delle gestioni a fronte delle misure di mitigazione dell’emergenza da COVID-19 assunte in favore degli utenti del servizio idrico integrato? Motivare la risposta.*

- 3.19 Con la deliberazione 60/2020/R/COM, l’Autorità ha provveduto a istituire presso la Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA) un apposito conto di gestione, “Conto emergenza COVID-19”, destinato a garantire, nella fase di emergenza in corso, il finanziamento delle iniziative a sostegno dei clienti finali dei settori elettrico e gas nonché degli utenti finali del servizio idrico previste dalla normativa vigente, con la specificazione che, con riferimento al servizio idrico integrato, ove l’Ente di governo dell’ambito riscontri, per la pertinente gestione, criticità finanziarie di straordinaria rilevanza derivanti dall’applicazione delle disposizioni in parola, l’Autorità valuterà l’attivazione di meccanismi di attenuazione, facendo eventualmente ricorso al Conto sopra citato.

- 3.20 Al riguardo, l’Autorità intende prevedere che, nei casi di comprovate criticità finanziarie della gestione, l’ Ente di governo dell’ambito – in accordo con il pertinente gestore – possa formulare motivata istanza alla CSEA (informandone l’Autorità) per l’attivazione di forme di anticipazione finanziaria connesse al prospettato rinvio (nei termini di cui al paragrafo 3.15) della quota parte degli oneri ammissibili a riconoscimento tariffario nel 2020 relativa a eventuali incrementi del moltiplicatore tariffario \mathcal{G} per la medesima annualità ($Rc_{appr2020,COVID}$).
- 3.21 Al fine di contemperare l’esigenza di erogare rapidamente l’anticipazione finanziaria con quella di assicurarne un utilizzo efficace da parte delle gestioni, l’Autorità intende altresì prevedere che l’ammissibilità all’anticipazione finanziaria sia subordinata alle seguenti condizionalità:
- assenza di situazioni di scioglimento o di liquidazione del gestore beneficiario, di procedure concorsuali per insolvenza o accordi stragiudiziali o piani asseverati ai sensi dell’articolo 67, comma 3, lettera d), della legge fallimentare di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 o accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell’articolo 182-bis della medesima legge;
 - ottemperanza agli obblighi di predisposizione tariffaria per il terzo periodo regolatorio ai sensi di quanto previsto dalla deliberazione 580/2019/R/IDR.
- 3.22 L’Autorità è orientata a prevedere che il valore dell’anticipazione (differenziato in ragione dello schema della matrice di schemi regolatori di cui all’articolo 5 dell’MTI-3 selezionato per la singola gestione) sia pari a:
- a) $ANT = \frac{\omega}{2} Rc_{appr2020,COVID}$ qualora il gestore si collochi negli *Schemi I, II o III*;
- b) $ANT = \omega Rc_{appr2020,COVID}$ qualora il gestore si collochi negli *Schemi IV, V o VI*
- dove:
- ω è il parametro di cui al comma 5.3 dell’MTI-3 posto pari a 0,5, utilizzato quale riferimento ai fini dell’individuazione dello schema della matrice di schemi regolatori in ragione degli investimenti pianificati per il quadriennio 2020-2023;
 - $Rc_{appr2020,COVID}$ è la quota parte degli oneri ammissibili a riconoscimento tariffario nel 2020 (relativa a eventuali incrementi del moltiplicatore tariffario \mathcal{G} per la medesima annualità), il cui recupero in tariffa è previsto a partire dal 2021 (e comunque non oltre il 2023).
- 3.23 L’Autorità intende, altresì, prevedere che:
- gli Enti di governo dell’ambito che, per i pertinenti gestori, intendano avvalersi dell’anticipazione trasmettano, entro il 30 settembre 2020, la relativa richiesta alla CSEA (informandone l’Autorità), fornendo contestualmente la documentazione attestante le condizionalità di cui al paragrafo 3.21, nonché l’importo per cui si richiede l’anticipazione, evidenziando: *i*) lo schema regolatorio selezionato nell’ambito della matrice di schemi di cui all’articolo 5

dell'MTI-3; ii) la valorizzazione della componente $R_{C_{appr2020,COVID}}$ e le modalità previste per il relativo recupero in tariffa sulla base del piano economico-finanziario approvato per il terzo periodo regolatorio;

- il gestore beneficiario provveda alla restituzione alla CSEA degli importi anticipati entro il 30 giugno 2022, con la precisazione che la somma complessivamente rimborsata dovrà includere gli interessi calcolati sulla base del tasso di interesse applicato pari a quello ottenuto dalla CSEA sulle proprie giacenze liquide del proprio Istituto bancario cassiere.

Spunti per la consultazione

- Q12.** *Si condivide l'impostazione del meccanismo di anticipazione finanziaria attivabile a sostegno dei gestori del servizio idrico integrato a fronte di un contenimento delle tariffe del 2020 in un'ottica di sostenibilità sociale? Motivare la risposta.*
- Q13.** *Si condivide l'orientamento di prevedere un valore differenziato dell'anticipazione in ragione dello schema selezionato nell'ambito della matrice di schemi regolatori? Motivare la risposta.*
- Q14.** *Si ritengono congrui i termini prospettati con riferimento alla trasmissione della richiesta di anticipazione alla CSEA e alla restituzione a quest'ultima degli importi anticipati? Motivare la risposta.*